

DECRETO DEL DIRIGENTE

OGGETTO: Regolamento (UE) 2016/2031 – Aggiornamento della posizione dell'operatore professionale PIANTE SANTORI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA – GROTTAMMARE (AP).

IL DIRIGENTE

della P.F. Servizio Fitosanitario Regionale ed Agrometeorologia

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. 14.01.1997 n.9 così come modificata dalla L.R. 16 settembre 2013 n. 28 e preso atto che l'art. 25, comma 5 assegna all'A.S.S.A.M. il Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con la L.R. 16.01.1995 n. 11;

VISTO il Decreto del Direttore n. 241 del 28.12.2018;

DECRETA

- di acquisire agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale la comunicazione del 17/12/20 prot. n. 8739 e di modificare la registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), effettuata con Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19, dell'operatore professionale Pianta Santori Società Semplice Agricola inserendo la seguente attività: operatore professionale che chiede all'autorità competente di rilasciare certificati fitosanitari;
- che i dati aggiornati presenti nel RUOP relativamente all'operatore professionale Pianta Santori Società Semplice Agricola sono i seguenti: partita IVA n. 02180760445, sede legale in Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23, registrato, relativamente al centro aziendale 001 di Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23 per le attività, i siti e le tipologie di merci riportati nell'allegato 1; codice di registrazione IT-11-0484;
- di ribadire che l'operatore professionale Pianta Santori Società Semplice Agricola è registrato in qualità di Fornitore di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione ai sensi del D.Lgs. n. 124/10 e in qualità di Fornitore di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali ai sensi del D.Lgs. n. 151/00;
- di ribadire che l'operatore professionale Pianta Santori Società Semplice Agricola deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031;
- di comunicare all'operatore professionale Pianta Santori Società Semplice Agricola l'emanazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente atto per estresi sul BURM e per estratto sul sito www.norme.marche.it.

Il presente atto non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente. Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.



Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE

(Dott. Salvatore Infantino)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/16
Nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020
Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 e s.m.i.
D.Lgs. n. 124 del 25/06/10 (commercializzazione fruttiferi)
Decreto Ministeriale 06/12/16 (fruttiferi)
D.Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000 e relativo decreto di applicazione DM 9 agosto 2000.

Motivazione

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26/10/16 stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

L'art. 65 comma 1 prevede l'istituzione di un registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) al quale devono essere registrati soggetti che svolgono a titolo professionale attività in relazione ai vegetali e altri oggetti; in particolare devono essere registrati gli operatori professionali:

- che introducono o spostano nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante (lettera a);
- autorizzati a rilasciare passaporti delle piante (lettera b);
- che chiedono all'autorità competente di rilasciare certificati fitosanitari per l'esportazione (lettera c).

Ai sensi del comma 4 dell'art. 66 i soggetti già iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) di cui al D.Lgs. n. 214/05, con Decreto del Dirigente ASSAM n. 110 del 13/12/19 sono stati inseriti nel RUOP; gli operatori professionali possono presentare eventuali aggiornamenti secondo le tempistiche definite al comma 5 dell'art. 66.

La nota tecnica MIPAAF recante protocollo n. 1889 del 16 gennaio 2020 definisce le modalità operative della registrazione degli operatori professionali.

Il D.Lgs. n. 124 del 25 giugno 2010, che abroga il DPR 697/96, all'art. 5 comma 1 stabilisce che i soggetti che producono o commercializzano materiale di moltiplicazione di piante da frutto o le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, devono essere registrati ufficialmente in relazione alla propria attività dal SFR competente secondo le procedure previste dai titoli IV (autorizzazione e registrazione dei produttori) e V (passaporto delle piante) del D.Lgs. n. 214/05. Con DM 6 dicembre 2016 sono state dettate le modalità di iscrizione dei Fornitori e i relativi obblighi.

L'articolo 5 del D.Lgs. n. 151/00 definisce che i Fornitori che svolgono attività di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali devono essere iscritti al RUP di cui al D.Lgs. n. 214/05 presentando richiesta al SFR competente secondo le modalità dettate dall'art.6 del Decreto 9 agosto 2000.

Nel rispetto della normativa citata l'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola, partita IVA n. 02180760445, con sede legale in Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23, ha inoltrato in data 17/12/20 prot. n. 8739, comunicazione di aggiornamento della registrazione al RUOP inserendo l'attività di operatore professionale che chiede di rilasciare certificati



fitosanitari per l'esportazione relativamente al centro aziendale 001 di Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23.

All'atto della comunicazione citata l'operatore professionale Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23 risultava registrato in qualità di Fornitore di piante da frutto (D.Lgs. n. 124/10) e di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali (D.Lgs. n. 151/00) con Decreto del Direttore ASSAM n. 61 del 15/10/19 (attestato prot. n. 9819 del 12/12/19).

Inoltre con Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19 l'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola è stato travasato d'ufficio nel RUOP e all'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola è stato assegnato il codice di registrazione IT-11-0484.

Il Servizio Fitosanitario Regionale ha provveduto ad effettuare l'istruttoria documentale.

Esito dell'istruttoria e proposta

Visto l'esito positivo dell'istruttoria documentale, si ritiene che sussistano tutti i presupposti ed i requisiti di legge per acquisire le variazioni comunicate e aggiornare la posizione dell'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola.

Sulla base di quanto esposto si propone:

- di acquisire agli atti del Servizio Fitosanitario Regionale la comunicazione del 17/12/20 prot. n. 8739 e di modificare la registrazione al registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP), effettuata con Decreto del Dirigente n. 110 del 13/12/19, dell'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola inserendo la seguente attività: operatore professionale che chiede all'autorità competente di rilasciare certificati fitosanitari;
- che i dati aggiornati presenti nel RUOP relativamente all'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola sono i seguenti: partita IVA n. 02180760445, sede legale in Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23, registrato, relativamente al centro aziendale 001 di Grottammare (AP) – Via Ischia I, 23 per le attività, i siti e le tipologie di merci riportati nell'allegato 1; codice di registrazione IT-11-0484;
- di ribadire che l'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola è registrato in qualità di Fornitore di piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione ai sensi del D.Lgs. n. 124/10 e in qualità di Fornitore di materiale di moltiplicazione di piante ornamentali ai sensi del D.Lgs. n. 151/00;
- di ribadire che l'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola deve rispettare gli obblighi di cui al regolamento 2016/2031;
- di comunicare all'operatore professionale Piante Santori Società Semplice Agricola l'emanazione del presente provvedimento.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI

ALLEGATO 1

Centro aziendale Codice RUOP	Tipologia di attività e merce	Superficie Ha	Comune	Foglio	Particelle
001 Grottammare (AP) - Via Ischia I, 23 IT-11-0484	- Operatore professionale che introduce e sposta nell'Unione piante in qualità di produttore di: piante da frutto, ornamentali, officinali e aromatiche (allegato S) - Operatore professionale autorizzato a rilasciare passaporti delle piante - Operatore professionale che chiede di rilasciare certificati per l'esportazione	11.11.28	Grottammare	9	133p
				17	379p – 380 – 25 – 176 – 177 – 745 - 244
				5	347 – 449 – 450p – 108p – 170p – 109p
			Massignano	14	12 – 166 – 225 – 14 – 224 – 115 – 226 – 379 – 380 - 228
				Offida	7

